

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|---|-------------|----|
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | <i>Pag.</i> | 3 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 6 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 15 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 27 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato 3

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 23-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole) 3

COMITATO DEI NOVE

Venerdì 14 febbraio 2014.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 14 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nomina n. 23-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il relatore, on. Richetti, ha proposto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ricorda, altresì, che nella seduta del 12 febbraio si è svolta, ai sensi dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'audizione del prof. Padoan.

Fabiana DADONE (M5S) chiede l'immediata convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, al fine di valutare l'opportunità di procedere in costanza di crisi di Governo alla votazione di un atto dell'Esecutivo di particolare rilevanza quale quello in esame.

Emanuele FIANO (PD), Renato BRUNETTA (FI), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), Milena SANTERINI (PI), Albrecht PLANGGER (MISTO-Min.Ling), Florian KRONBICHLER (SEL) e Antonio LEONE (NCD) dichiarano la posizione favorevole dei rispettivi gruppi di appartenenza a procedere all'immediata votazione senza svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.

Cristian INVERNIZZI (LNA) si associa alla richiesta della collega Dadone.

Emanuele FIANO (PD) ricorda come all'inizio di questa legislatura lo stesso gruppo parlamentare che ritiene che non sia opportuno esprimersi oggi sulla proposta di parere considerava possibile che il Parlamento svolgesse la propria attività legislativa in assenza di un Governo. Ritiene dunque contraddittorio tale modo di procedere.

Roberta LOMBARDI (M5S) rileva che, se l'attività legislativa è sospesa in questa fase, a maggior ragione dovrebbe esserlo una proposta di parere su un atto dell'Esecutivo, ricordando che la stessa legge qualifica la nomina in esame come «atto del Governo». Sottolinea dunque il forte controsenso delle parole del collega Fiano.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che vi sono numerosi precedenti in cui, in costanza di crisi di Governo, si è proceduto alla votazione di proposte di nomina.

Ricorda che la votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento. In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco. L'astensione dal voto dovrà essere

espressa verbalmente all'atto della chiama. Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, per l'espressione del parere favorevole sulla proposta, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione. La proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione. Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

| | |
|---|----|
| Presenti: | 37 |
| Votanti: | 36 |
| Astenuti: | 1 |
| Maggioranza dei due terzi dei componenti della Com- missione: | 32 |
| Hanno votato <i>sì</i> : | 34 |
| Hanno votato <i>no</i> : | 2 |

(La Commissione approva).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Roberta Agostini, Andrea Romano in sostituzione di Balduzzi, Bini in sostituzione di Bersani, Bosco in sostituzione di Dorina Bianchi, Palese in sostituzione di Bianconi, Miotto in sostituzione

di Bindi, Boschi, Bressa, Centemero, Marchi in sostituzione di Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Santerini in sostituzione di Gitti, Gullo, Invernizzi, Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Leone, Mazziotti Di Celso, Mariastella Bianchi in sostituzione di Marco Meloni, Ottobre in sostituzione di Merlo, Naccarato, Pilozi, Plangger, Bar-

gero in sostituzione di Pollastrini, Ravetto, Richetti, Biondelli in sostituzione di Rosato, Oliverio in sostituzione di Francesco Sanna, Sandra Savino in sostituzione di Sisto.

Si è astenuto il deputato Cozzolino.

La seduta termina alle 14.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 6

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 14 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala, quindi, le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: gli emendamenti Bianconi 1.13 e 1.15, già dichiarati inammissibili nel corso dell'esame in sede referente, volti a trasformare i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, già costituiti dall'INPS, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato

a far data dalla loro costituzione, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria; gli emendamenti Vacca 1.20 e 1.38, che prevedono la soppressione o la modifica delle disposizioni di cui al comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, relative al *turn over* del personale degli atenei statali al quale erano stati ascritti effetti di minore spesa; l'emendamento Colletti 1.145, che, nel modificare una disposizione introdotta in conseguenza di una condizione apposta, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato, esclude che i nuovi assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni non debbano determinare, nel loro complesso, anche minori risparmi, oltre che maggiori oneri; l'emendamento Matteo Bragantini 2.115, che sopprime il comma 7 dell'articolo 2 recante la copertura finanziaria per le attività svolte dal contingente di personale militare delle Forze armate assegnato al comune de L'Aquila; l'emendamento Matteo Bragantini 2.116, che riduce da 1,4 milioni di euro a 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa prevista per le attività svolte dal contingente di personale militare delle Forze armate assegnato al comune de L'Aquila, autorizzazione di spesa quanti-

ficata nella relazione tecnica sulla base del periodo di impiego e del numero di unità di personale interessato dalle suddette attività; gli emendamenti Dadone 2.117 e Cozzolino 2.118, che prevedono che la restituzione del finanziamento concesso ai titolari di reddito di impresa interessati dal terremoto dell'Emilia-Romagna avvenga in due o tre anni anziché in uno, senza prevedere alcuna copertura finanziaria; l'emendamento Faenzi 2.19, che proroga al 31 dicembre 2014 la situazione emergenziale dei territori della regione Toscana colpiti dall'alluvione del novembre 2012, senza individuare le risorse con le quali si provvederà alla suddetta proroga; l'emendamento Matteo Bragantini 3-bis.100, che sopprime la copertura finanziaria prevista per gli oneri derivanti dalla proroga di tre anni dell'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate; l'emendamento Colletti 3-bis.1, che prevede il differimento di un ulteriore triennio delle disposizioni relative alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012, provvedendo al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2014, le necessarie disponibilità; l'emendamento Matteo Bragantini 3-bis.101, che modifica, in conformità alla relazione tecnica, la quantificazione degli oneri previsti dall'articolo 3-bis, comma 2, per la proroga di termini in materia di giustizia; l'articolo aggiuntivo Colletti 3-bis.02, volto a prevedere la ricostituzione di alcuni tribunali ordinari, con la relativa pianta organica, e di alcune sedi distaccate, provvedendo al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che

tuttavia non reca, per l'anno 2014, le necessarie disponibilità; l'emendamento Silvia Giordano 4.27, volto a prorogare ulteriormente, sino al 31 dicembre 2014, la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri ed alla individuazione della relativa copertura finanziaria; l'emendamento D'Uva 6.110, che sopprime la clausola secondo la quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio; l'emendamento Nicchi 8.3, che riduce di 3 milioni di euro il contributo assegnato alla società Italia Lavoro Spa per l'esercizio 2014 e destina risorse del medesimo importo per il rifinanziamento della Carta acquisti per l'anno 2013, la cui copertura finanziaria appare inidonea poiché gli oneri incidono su diverse annualità, tra cui il 2013 ormai concluso; l'emendamento Invernizzi 8.4, che proroga sino al 31 dicembre 2014 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende fino a quindici dipendenti, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri e una corrispondente copertura finanziaria; gli emendamenti Di Salvo 8.5, 8.6 e 8.8, già dichiarati inammissibili in sede referente, volti a escludere dall'applicazione della cosiddetta riforma Fornero, di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, alcune categorie di lavoratori esodati, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri; l'emendamento Di Salvo 9.15, che sostituisce la copertura relativa al rifinanziamento della carta acquisti, ponendo i relativi oneri a carico dello stanziamento per la restituzione degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione, la cui la copertura finanziaria fa tuttavia riferimento all'esercizio finanziario 2013 ormai concluso; l'emendamento Invernizzi 9.41, che estende al 2014 l'esclusione, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno di regioni e province autonome, dei trasferimenti effettuati in favore degli

enti locali, soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, provvedendo altresì alla soppressione di un vincolo di destinazione dei maggiori spazi finanziari derivanti dalla suddetta esclusione; gli emendamenti Invernizzi 9.43 e Matteo Bragantini 9.44, che prorogano le detrazioni IRPEF per ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad esse connesse, senza quantificare i relativi oneri e provvedendo alla copertura dei suddetti oneri mediante aumento al 27 per cento, a decorrere dal 2015, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva su alcune tipologie di redditi di capitale; l'emendamento Di Lello 9.56, che proroga dal 28 febbraio 2014 al 31 dicembre 2016 il termine per aderire alla definizione agevolata delle iscrizioni a ruolo, prevedendo che gli importi dovuti siano versati in 24 mensilità, anziché in unica soluzione; l'emendamento Zolezzi 9.109, volto a escludere dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per l'acquisto di impianti di videosorveglianza e la loro gestione, recando una copertura finanziaria inidonea in quanto riferita anche all'anno 2013, esercizio finanziario ormai concluso; l'emendamento Polverini 9.100, volto a sostituire la copertura relativa al rifinanziamento della carta acquisti, relativa all'esercizio 2013, a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica; l'emendamento Cozzolino 9.148, che sopprime la disposizione recante la copertura finanziaria degli oneri relativi alla proroga per l'anno 2014 della detrazione IRPEF per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti; l'emendamento Catalano 9.49, che consente agli enti locali di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro, a fronte di tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento, il quale, pur determinando maggiori oneri, non prevede alcuna copertura finanziaria; l'emendamento Matteo Bragantini 10.10,

che sopprime, tra l'altro, il comma 3-ter dell'articolo 10, recante la clausola di invarianza finanziaria con riferimento al medesimo articolo; gli emendamenti Terzoni 10.105 e 10.111 e Busto 10.118, che sopprimono la clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero articolo e la sostituiscono con clausole riferite alle sole disposizioni di cui ai commi 1 e 2; l'articolo aggiuntivo Quaranta 12.03, che proroga dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2014 la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., senza provvedere alla quantificazione e copertura dei relativi oneri.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala quanto segue. Gli emendamenti Colletti 1.103 e 1.104 prevedono l'ulteriore proroga, rispettivamente al 30 dicembre 2015 e al 30 giugno 2015, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006, in base alle quali gli oneri per il collocamento in posizione di comando o fuori ruolo del personale dei vigili del fuoco restano integralmente a carico del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, come già stabilito dal provvedimento in relazione alla proroga disposta fino al 31 dicembre 2014. L'emendamento Colletti 1.119 è volto ad estendere l'ambito di applicazione della proroga delle assegnazioni temporanee anche al personale dirigenziale impiegato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Gli identici emendamenti Colletti 1.113 e Rabino 1.118, nonché l'emendamento Marzana 1.117, sono volti ad includere il personale del comparto scuola nell'ambito di applicazione della proroga delle assegnazioni

temporanee di personale non dirigenziale impiegato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Colletti 1.111 amplia il periodo di proroga delle assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale impiegato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Brunetta 1.120, già dichiarato inammissibile nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, al fine di garantire la continuità amministrativa nel semestre di presidenza italiana dell'UE, i dirigenti della pubblica amministrazione che cessano dall'incarico nel corso del 2014 possono prorogare la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2014. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Gli emendamenti Matteo Bragantini 1.152 e 1.153 e Colletti 1.154 eliminano o riducono il periodo di durata della proroga di cui al comma 10 dell'articolo 1 recante limiti ai compensi per i membri degli organi collegiali e per gli altri incarichi nella pubblica amministrazione, fissandoli agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. Al riguardo, rilevato che la relazione tecnica assegna a tale disposizione obiettivi di contenimento della spesa, ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Gli emendamenti Matteo Bragantini 1.155, 1.156 e 1.157, Colletti 1.158 e 1.159, Matteo Bragantini 1.160 e 1.162, Colletti 1.161 e 1.163 sopprimono o riducono il periodo di proroga del regime transitorio, di cui al decreto legislativo n. 69 del 2001, che consente al Coman-

dante generale della Guardia di finanza di fissare, con propria determinazione, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello e il numero di promozioni annuali al medesimo grado per il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza. Al riguardo, sebbene il prospetto riepilogativo non ascriva alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, considera comunque opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli emendamenti Matteo Bragantini 1.164 e Colletti 1.165 sopprimono la proroga fino al 2016 del requisito del periodo minimo di due anni di comando territoriale per l'inserimento dei capitani del ruolo normale nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore. Al riguardo, fermo rimanendo che tale disposizione, come indicato nella relazione tecnica, si è resa necessaria per evitare di trasferire d'autorità nei comandi territoriali, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il personale non ancora in possesso del predetto requisito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'emendamento Battelli 1.172 incrementa da 2 a 2,5 milioni di euro il limite di spesa concernente il differimento al 1° gennaio 2015, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI, dell'applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se al predetto limite di spesa, incrementato fino a 2,5 milioni di euro per il 2014, possa farsi fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un corrispondente importo da parte del CONI. L'emendamento Colletti 1.217 è volto a prorogare ulteriormente, fino al 31 giugno 2015, i contratti in essere dei dirigenti, stipulati dall'AIFA per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. Al riguardo, posto che la proroga è comunque riferita al-

l'anno 2015, ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca se l'AIFA potrà provvedere all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito delle proprie risorse. Gli emendamenti Kronbichler 1.43, Pilozzi 3.6 e Invernizzi 3.15 prevedono l'ulteriore proroga della decorrenza dell'obbligo di avvalersi delle centrali uniche di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti. Al riguardo, fermo rimanendo che alle disposizioni originarie non erano stati iscritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Paglia 1.55 è volto a prorogare di un biennio l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 8-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevedono l'autorizzazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, nel rispetto del patto di stabilità. Al riguardo, fermo rimanendo che la disposizione originaria non prevedeva alcuna copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Giancarlo Giordano 1.36, già dichiarato inammissibile nel corso dell'esame in sede referente, è volto a prevedere, tra i diversi criteri per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale ridefinire le disposizioni per il rispetto dei limiti nell'assunzione del personale concernente gli atenei, anche la previsione di un costo *standard* unitario di formazione per studente e l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli indici di deprivazione sociale. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Daniele Farina 1.52, già dichiarata inammissibile nel corso dell'esame in sede referente, esclude

il lavoro accessorio svolto dai detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo dall'applicazione dei limiti alle fasce assunzionali degli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Zolezzi 2.14 introduce, tra i beni e i servizi soggetti ad aliquota ridotta dell'IVA, anche quelli destinati alla ricostruzione e al recupero del patrimonio danneggiato da calamità naturali, catastrofi o altri eventi. Al relativo onere, peraltro privo di quantificazione, si provvede mediante incremento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota della tassazione sui redditi da capitale di cui articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità della copertura. L'emendamento Ferraresi 2.126 prevede che la restituzione del finanziamento concesso ai titolari di reddito di impresa interessati dal terremoto dell'Emilia-Romagna avvenga in tre anni anziché in uno. Al relativo onere, quantificato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione fondo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 266 del 2005; al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura. L'emendamento Ferraresi 2.18 prevede la sospensione del pagamento delle rate mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, fino al completo ripristino dell'agibilità degli stessi immobili. Ai relativi oneri, pari 240 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota della tassazione sui redditi da capitale di cui articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011; al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità

della quantificazione e all'idoneità della copertura. L'emendamento Pillozzi 4.12 è volto a prorogare ulteriormente, sino al 31 dicembre 2014, la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo. Al relativo onere, pari a 3,4 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Di Vita 4.28, oltre a prorogare ulteriormente, sino al 31 dicembre 2014, la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, estende la predetta sospensione anche ai soggetti appartenenti a determinate categorie sociali in condizione di morosità incolpevole. Al relativo onere, pari a complessivi 20 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante utilizzo del fondo ISPE. La proposta emendativa prevede anche un'ultronea copertura a valere sulle entrate derivanti dall'incremento dal 21 al 23 per cento della cedolare secca sugli affitti; al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Spadoni 4.29 è volto a prorogare ulteriormente, sino al 31 dicembre 2014, la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Piazzoni 4.8 prevede che la proroga sino al 30 giugno 2014 della sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo si applichi anche ai soggetti appartenenti a de-

terminate categorie sociali in condizione di morosità incolpevole. Al relativo onere, pari a complessivi 20 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. La proposta emendativa prevede anche una copertura per l'anno 2014, che appare ultronea; al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Spadoni 4.30 prevede che la proroga sino al 30 giugno 2014 della sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo si applichi anche ai soggetti appartenenti a determinate categorie sociali in condizione di morosità incolpevole. Al relativo onere, pari a complessivi 20 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante utilizzo del fondo ISPE. La proposta emendativa prevede anche un'ultronea copertura a valere sulle entrate derivanti dall'incremento dal 21 al 23 per cento della cedolare secca sugli affitti; al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Vacca 6.9 prevede che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento, siano riassegnate al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, iscritto nello stato di previsione del MIUR, anziché al Fondo ordinario delle università statali; a suo avviso, la proposta emendativa non appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica prevedendo la riassegnazione delle suddette risorse ad un fondo di conto capitale relativo agli enti e alle istituzioni di ricerca. Al riguardo ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. L'emendamento Centemero 6.15 apporta alcune modifiche alla disciplina del reclutamento dei docenti. In particolare sopprime l'articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che reca la disciplina delle

commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e attribuisce ad un decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti e dei criteri di costituzione delle suddette commissioni; al riguardo, anche in considerazione delle misure di contenimento della spesa che hanno interessato anche la disciplina delle commissioni giudicatrici di concorsi, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. L'emendamento Sottanelli 6.109 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale si procederà a ripartire una quota pari a 10 milioni dell'importo complessivo delle spese non considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, assegnate ai comuni della provincia di Olbia, sia anche destinata ai comuni della provincia di Teramo colpiti dagli eventi alluvionali del marzo 2011; al riguardo, al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale decreto sia già stato adottato. L'emendamento Sibilia 8.109 è volto a riconoscere, ai lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti; al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi. L'emendamento Santerini 9.46 differisce di un anno l'applicazione della nuova disciplina in materia di imposta di registro per i trasferimenti immobiliari a favore di ONLUS, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica; al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla congruità della quantificazione dell'onere e sulla idoneità della copertura. L'emendamento Busin 9.20 differisce al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore del divieto di pagamento dei canoni

di locazione di unità abitative mediante contante; al riguardo, fermo restando che alla norma non erano stati ascritti originariamente effetti positivi sulla finanza pubblica, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine a eventuali effetti negativi sulla finanza pubblica della proposta emendativa in oggetto. L'emendamento Di Salvo 9.13 differisce di tre anni il termine per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, autorizzando a tal fine la spesa di 250 milioni di euro annui sino al 2020, a valere sulle risorse europee e nazionali individuate nell'ambito del PON relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali; al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri come limite massimo di spesa, nonché all'idoneità della copertura a valere su risorse dei fondi strutturali europei. L'emendamento Nardi 9.24 proroga al 31 dicembre 2014 i termini di cui alla delibera CIPE n. 14 del 2013, in materia di « Fondo per lo sviluppo e la coesione – attuazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo »; al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine ad eventuali effetti negativi per la finanza pubblica del differimento dei termini in questione. Gli emendamenti Fedriga 9.106, 9.103, 9.101 e 9.105 sono volti a estendere la platea dei soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina pensionistica precedente alla cosiddetta riforma Fornero, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle disposizioni possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. L'emendamento Fedriga 9.104 estende anche ai lavoratori del settore pubblico, ai lavoratori autonomi e parasubordinati la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipatamente rispetto a quanto previsto dalla cosiddetta riforma Fornero, introdotta dal decreto-

legge n. 201 del 2011; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della disposizione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. L'emendamento Fedriga 9.102 è volto a prorogare al 31 dicembre 2018 la possibilità, per le lavoratrici dipendenti e autonome, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, purché optino per il calcolo di tale trattamento con il metodo contributivo; al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della disposizione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. L'emendamento Prodanì 11.2, già dichiarata inammissibile nel corso dell'esame in sede referente, sospende, fino al riordino della normativa in materia di professione di guida turistica, l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013, relativa alla libera prestazione e all'esercizio stabile della medesima professione; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'attuazione della stessa potrebbe configurare violazione della normativa europea in materia di libera prestazione dei servizi, con conseguente procedura di infrazione a carico del nostro Paese. L'articolo aggiuntivo Ragoستا 12.02 differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 l'obbligo di affidamento della gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale mediante gara ad evidenza pubblica secondo le procedure previste dal diritto comunitario; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'attuazione della stessa potrebbe configurare violazione della normativa europea in materia di concorrenza, con conseguente procedura di infrazione a carico del nostro Paese. Gli emendamenti Kronbichler 13.1 e Pillozzi 13.4 prorogano dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 l'obbligo di adeguamento alla normativa europea degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alla medesima

normativa estendendo quindi, rispetto all'articolo 13, comma 1, l'ambito di applicazione di tale proroga, non più limitata al caso in cui l'ente responsabile dell'affidamento del servizio abbia già avviato le procedure di affidamento; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'attuazione della stessa potrebbe configurare violazione della normativa europea in materia di concorrenza, con conseguente procedura di infrazione a carico del nostro Paese. L'emendamento Pillozzi 13.6 prevede, per i servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura ad evidenza pubblica nonché per i servizi di trasporto ferroviario regionale, i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura di gara per l'affidamento degli stessi, al fine di garantire la continuità del servizio, che i gestori, pubblici e privati, dei predetti servizi di trasporto assicurano la prosecuzione delle medesime attività anche oltre la scadenza del contratto di servizio, fino al subentro del nuovo gestore, individuato a seguito della nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'attuazione della stessa potrebbe configurare violazione della normativa europea in materia di concorrenza, con conseguente procedura di infrazione a carico del nostro Paese.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Prodanì 11.2, sul quale esprime nulla osta. Esprime, altresì, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.15, 1.20, 1.36, 1.38, 1.43, 1.52, 1.55, 1.103, 1.104, 1.111,

1.113, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.145, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.172, 1.217, 2.14, 2.18, 2.19, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.126, 3.6, 3.15, 3-bis.1, 3-bis.100, 3-bis.101, 4.8, 4.12, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 6.9, 6.15, 6.109, 6.110, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.109, 9.13, 9.15, 9.20, 9.24, 9.41, 9.43, 9.44, 9.46, 9.49, 9.56, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103, 9.104, 9.105, 9.106, 9.109, 9.148, 10.10, 10.105, 10.111, 10.118, 13.1, 13.4, 13.6 e sugli articoli aggiuntivi 3-bis.02, 12.02, 12.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone di esprimere, altresì, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n.1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori | 15 |
| Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia. (Deliberazione) | 16 |
| ALLEGATO 1 (Programma) | 23 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Testo unificato C. 254 Vendola e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) | 16 |
| ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) | 26 |

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

| | |
|--|----|
| Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011. Doc. XXXVII, n. 1. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e rinvio) | 20 |
|--|----|

INDAGINE CONOSCITIVA

Venerdì 14 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Sull'ordine dei lavori.

Silvia GIORDANO (M5S) intende stigmatizzare la situazione imbarazzante che si è venuta a creare in Commissione nella settimana in corso, nella quale non è stato rispettato il calendario dei lavori convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, con la conseguenza che la Com-

missione non ha potuto lavorare per due giornate consecutive.

Donata LENZI (PD) tiene a precisare che, contrariamente a quanto testé affermato dalla collega intervenuta, la Commissione ha lavorato nella giornata di mercoledì e che la seduta di giovedì è stata rinviata ad oggi, consentendo quindi lo svolgimento di tutti i punti che l'ufficio di presidenza aveva inserito all'ordine del giorno della Commissione.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, prende atto delle osservazioni svolte e fa presente che ogni questione relativa all'organizzazione dei lavori della Commissione potrà

più opportunamente essere posta in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

(Deliberazione).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 5 febbraio 2014, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia (*vedi allegato*).

Poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime tutto il suo stupore per il voto contrario dei deputati del MoVimento 5 stelle sull'indagine conoscitiva appena deliberata, in quanto tale indagine cerca di far luce sulla delicata situazione in cui versano moltissimi medici che si ritrovano di fatto nell'impossibilità di esercitare il proprio lavoro per problematiche che esulano dalla loro volontà e che riguardano l'organizzazione della medicina fiscale da parte dell'INPS. Si tratta di lavoratori che devono essere tutelati al pari di ogni altro lavoratore e pertanto è fortemente sconcertato per la posizione assunta dal MoVimento 5 Stelle.

Giulia DI VITA (M5S) tiene a precisare che la posizione contraria del suo gruppo,

già manifestata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è dovuta a ragioni di metodo e non di merito. Ad avviso dei deputati del MoVimento 5 Stelle, infatti, prima di avviare una nuova indagine conoscitiva sarebbe stato più opportuno concludere l'indagine avviata da diversi mesi che la Commissione sta svolgendo con la V Commissione, approvando il documento conclusivo.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, preso atto delle osservazioni espresse, ribadisce che la sede opportuna per sollevare le questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione è l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 14 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

Testo unificato C. 254 Vendola e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 254 Vendola e abb., recante « Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie », quale risultante dagli emendamenti approvati, per il parere alla XI Commissione.

Da, quindi, la parola, alla relatrice, onorevole Nicchi, per l'illustrazione della relazione da lei predisposta.

Marisa NICCHI (SEL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XI Commissione lavoro sul testo unificato delle proposte di legge C. 254 (Vendola ed altri) e C. 272 (Bellanova ed altri), recante norme volte a contrastare la pratica delle c.d. dimissioni «in bianco», ovvero la pratica consistente nel far firmare al lavoratore – e, più spesso, alla lavoratrice – la lettera di dimissioni al momento dell'assunzione – e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole – ai fini di un suo successivo utilizzo.

Fa presente che, al fine di contrastare tale fenomeno, rendendo meno difficoltoso l'onere probatorio relativo alla nullità delle dimissioni volontarie, nel corso della XV Legislatura la legge n. 188 del 2007 aveva disposto che la validità della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal «prestatore d'opera» (lavoratori subordinati e cd. «parasubordinati») e volta a dichiarare l'intenzione del medesimo soggetto di recedere dal contratto di lavoro, fosse subordinata, fatte salve le disposizioni concernenti il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e il rispetto dei termini di preavviso di cui all'articolo 2118 c.c., all'utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali. I moduli avevano una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione ed erano realizzati secondo determinate specifiche tecniche.

Con l'inizio della XVI legislatura, tuttavia, l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha disposto l'abrogazione della legge n. 188, rimanendo così in vigore esclusivamente il sistema di convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore, come definito ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001.

A seguito di forti pressioni sul tema, è quindi intervenuto, sempre nella XVI legislatura, l'articolo 4, commi 16-23, della

legge n. 92 del 2012 (cosiddetta «riforma Fornero»), che ha modificato la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (o dal lavoratore) in alcune circostanze, con l'obiettivo di rafforzare la tutela e meglio combattere la pratica delle dimissioni in bianco. Le nuove norme, in particolare, hanno esteso ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie e hanno previsto che l'obbligo di convalida (che costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro) valga anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. I commi 17 e 18 prevedono modalità alternative di convalida (rispetto a quelle di cui al comma 16), al rispetto delle quali viene subordinata l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto. Il comma 19 prevede che, laddove non si proceda alla convalida, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderiscano, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva.

Ricorda, poi, che anche questa nuova disciplina, legata alla convalida *ex post* delle dimissioni, non è stata ritenuta convincente da parte di taluni gruppi, alcuni dei quali hanno presentato, nella legislatura in corso, proprie proposte di legge (C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova). Le proposte di legge, assegnate alla XI Commissione, sono state esaminate, anche nell'ambito di un Comitato ristretto, e riunite in un testo unificato che è ora stato trasmesso ai pareri delle competenti Commissioni, nella versione risultante dagli emendamenti approvati. Il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorrere dal prossimo 21 febbraio.

Fa presente, poi, che l'obiettivo del testo unificato, contenuto nel comma 1 dell'articolo unico di cui si compone il

provvedimento, consiste nel reintrodurre i meccanismi della abrogata legge n. 188, in particolare prevedendo che la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego. In base al comma 3, i moduli, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

Per tali ragioni, dai moduli dovrebbe risultare senza alcun dubbio che le dimissioni sono state sottoscritte davvero nella fase finale del rapporto di lavoro e non all'atto dell'assunzione.

I moduli hanno, infatti, validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti *Internet* istituzionali, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità delle dimissioni stesse (comma 4).

Ricorda, infine, che il provvedimento prevede, di conseguenza, l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dei commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (comma 6), ossia delle norme, richiamate in precedenza, che disciplinano al momento la materia, prevedendo la convalida *ex post* delle dimissioni. Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Paola BINETTI (PI) ricorda come della problematica in discussione il Parlamento si occupò già nella XV legislatura e con fasi alterne il dibattito si è protratto sino ad oggi. I tentativi già portati avanti in sede parlamentare per contrastare le ingiustizie perpetrate ai danni della donna lavoratrice giungono ora finalmente ad una definizione. Osserva, quindi, che mentre in passato l'alternativa che si presentava alle donne era rappresentata dalla scelta tra famiglia e lavoro oggi si tratta di come conciliare i tempi di vita e di lavoro, essendo maggiore il numero delle donne che lavorano.

Fin dall'inizio della legislatura il tema di una maggiore attenzione alle problematiche della donna e alla parità di genere è stato al centro dell'attività del Parlamento, che ha approvato mozioni sul femminicidio, la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul, e anche ora il tema è presente nella discussione sulla riforma elettorale.

Considerato che anche il provvedimento in esame mira a sconfiggere un'altra forma di violenza che si esercita nei confronti della donna lavoratrice, costretta a scegliere tra la maternità e l'uscita dal circuito lavorativo, esprime convintamente la sua condivisione per le misure proposte, che ritiene necessarie ma non sufficienti a garantire la piena valorizzazione della presenza femminile nella società e la piena tutela delle pari opportunità.

Donata LENZI (PD) ribadisce che il tema del contrasto alla pratica delle cosiddette « dimissioni in bianco » è questione sensibile che è già stata affrontata nella XV e nella XVI legislatura e che alla Camera ha suscitato molte controversie. Premesso di condividere il provvedimento in esame e di auspicare la sua approvazione, evidenzia come negli ultimi anni si sia assistito ad un profondo mutamento del mercato del lavoro per cui un provvedimento finalizzato a tutelare la scelta di maternità delle lavoratrici è ora destinato ad applicarsi solo a chi svolge un lavoro con un minimo di stabilità. Osserva quindi come, pur ribadendo la condivi-

sione del provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, la strada da percorrere per garantire il diritto alla libertà di scelta e di maternità delle donne è ancora lunga.

Eugenia ROCCELLA (NCD) osserva preliminarmente come vi sia un generale consenso sulla finalità perseguita dal provvedimento, attesa l'inciviltà di licenziare una donna in gravidanza. Esprime tuttavia perplessità sullo strumento individuato, osservando che la previsione di una molteplicità di controlli, sia a posteriori sia *ex ante*, determini un irrigidimento suscettibile di produrre esiti diversi da quello perseguito, paradossalmente rendendo più difficile per le donne stesse trovare un'occupazione.

L'irrigidimento burocratico che può conseguire dal provvedimento in esame, sommato agli effetti di una realtà che di fatto tutela maggiormente il capo famiglia maschio, costituisce un ostacolo alla libertà per le scelte private richieste dalla complessità della vita odierna delle donne.

Ribadisce conclusivamente che le sue perplessità attengono allo strumento individuato, non all'obiettivo che si intende perseguire.

Anna Margherita MIOTTO (PD) con riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del testo unificato in esame, esprime perplessità in ordine al termine di validità di 15 giorni dalla data di emissione dei moduli per la recessione dal contratto, invitando la relatrice a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare tale termine.

Marisa NICCHI (SEL), *relatore*, intervenendo in replica, condivide l'osservazione testé formulata dall'onorevole Miotto.

Con riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole Lenzi, ossia che il mutamento in atto del mercato del lavoro comporta che ad essere tutelato sia solo chi svolge un lavoro a tempo indeterminato, evidenzia l'opportunità di ripensare

alla tutela del diritto alla maternità, in un'ottica più generale, sul piano delle politiche sociali.

Concorda sul fatto che la pratica di richiedere le cosiddette dimissioni in bianco, conservate in un cassetto, e che spesso vengono tirate fuori per essere utilizzate in occasione della gravidanza della lavoratrice o nei confronti del lavoratore che si ammala e che pertanto è causa di costi aggiuntivi, sia un fatto di inciviltà, aggravata dall'«onere per la prova» a carico del lavoratore medesimo, tenuto a convalidare le dimissioni. Evidenzia peraltro come detta pratica sia esemplificativa dello stato di soggezione in cui viene a trovarsi il lavoratore.

Con riferimento al problema della semplificazione evidenziato dalla collega Roccella, osserva che la semplificazione è proprio uno degli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame, che non introduce appesantimenti, considerato che i moduli di cui si prevede l'utilizzo sono facilmente scaricabili da *internet*.

Nel manifestare l'intento di evidenziare nella proposta di parere la necessità di affrontare in termini più generale la tematica del sostegno alla maternità, concorda infine sulla possibilità di riconsiderare il termine di validità dei moduli medesimi, riservandosi di sottoporre la questione alla Commissione di merito con un'apposita osservazione apposta al parere.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, sospende la seduta per consentire alla relatrice di predisporre la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 13.

Marisa NICCHI (SEL), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazione.

Matteo MANTERO (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata in quanto, pur concordando sul fatto che quella delle dimissioni in bianco sia una pratica ricat-

tatoria da debellare, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un palliativo che non risolve il problema del ricatto esercitato sul lavoratore anche con altre modalità, quali il ricorso a contratti a termine da rinnovare di volta in volta, e che pertanto va affrontato in termini più generali: al riguardo ricorda che il MoViamento 5 stelle aveva chiesto in Commissione lavoro la modifica dell'articolo 4 della legge Fornero ed evidenzia l'importanza di operare in quella sede sul tema del reddito minimo garantito, la cui introduzione offrirebbe al lavoratore un paracadute e sottrarrebbe ai datori di lavoro la possibilità di esercitare azioni ricattatorie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.05.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Venerdì 14 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011.

Doc. XXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, della relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge n. 194 del

1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011 (Doc. XXXVII, n. 1).

Da, quindi, la parola ai colleghi che si sono iscritti ad intervenire.

Paola BINETTI (PI) intende intervenire sulla Relazione in oggetto, facendo presente come sia da porre in primo piano la finalità più importante della legge n. 194, ovvero la tutela sociale della maternità, e non l'aborto, che considera principalmente sotto l'aspetto della drammaticità del momento di una tale scelta. Ritiene, infatti, che la direzione verso la quale muoversi di « aborto zero » tiene proprio conto di tale gravità e drammaticità. Per tali ragioni e al fine di perseguire il suddetto obiettivo, è a suo avviso necessario intervenire sui modelli educativi attraverso l'educazione alla genitorialità valore questo da reintrodurre, considerato che dalle prospettive future delle giovani è quasi del tutto scomparsa la maternità. Anzi la modifica degli stili di vita e l'inizio precoce della vita sessuale nei giovani determina un aumento del tasso di abortività in questa fascia di età. Pertanto, è di fondamentale importanza che fin dall'età adolescenziale si inizi un percorso di educazione anche sessuale finalizzata alla tutela della maternità, non potendosi far leva solo su due obiettivi, ovvero su come evitare, da un lato, gravidanze indesiderate e, dall'altro, la contrazione di malattie sessualmente trasmissibili. È invece necessario recuperare il valore più profondo della vita sessuale, alla base della quale va posta una relazione affettiva nel cui ambito possa maturare una maternità responsabile.

Il secondo aspetto che intende mettere in evidenza riguarda la correlazione tra indice di natalità, in Italia sempre più basso, e tasso di abortività. Nel nostro Paese le famiglie numerose non sono tutelate sufficientemente e anche chi desidera più di un figlio si trova ad affrontare situazioni economiche e sociali che non consentono di dare seguito a tali intendi-

menti, cosa che richiederebbe invece azioni positive da parte dello Stato. Per queste ragioni incalzerà anche il nuovo Governo al fine di mettere in campo fin da subito misure concrete per la tutela della famiglia.

Ad aumentare il numero degli aborti concorre anche lo «spauracchio» delle diagnosi pre-impianto e il timore di mettere al mondo un figlio handicappato senza considerare gli esiti positivi dell'evoluzione scientifica: lamenta l'assenza di un *counseling* positivo laddove si drammatizzano solo i possibili rischi.

In conclusione, nel ribadire la necessità di interventi a supporto della medicina materno-infantile e di risorse per la tutela sociale della maternità, osserva che per evitare il ricorso all'aborto è importante ricordare alla donna anche la possibilità di partorire in anonimato e dell'adozione e che, pertanto, la legge n. 194 non può essere interpretata esclusivamente come legge a tutela del principio di autodeterminazione della donna.

Marco RONDINI (LNA) osserva che la legge n. 194 del 1978, nel suo primo articolo, prevede che «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio», e si sviluppa nella seconda parte, stabilendo una serie di misure finalizzate alla presa in carico della donna in stato di gravidanza, al fine di considerare l'interruzione della gravidanza quale estrema *ratio*.

Nella legge n. 194 del 1978 era stato attribuito proprio ai consultori familiari il compito di essere la prima struttura socio-sanitaria di prossimità, finalizzata alla presa in carico della donna in gravidanza che, per condizionamenti esterni o problemi personali fisici o psicologici, cercava un concreto aiuto per maturare una decisione di fondamentale importanza nella propria esistenza.

Osserva, poi, che nei consultori non sempre viene pienamente attuato il diritto della donna di ricevere valide alternative all'aborto, poiché vi è chi sostiene che

sarebbe un'ingerenza sulla scelta della donna stessa, eppure proprio secondo quanto stabilito dalla legge n. 194 del 1978, agli articoli 2 e 5, l'assistenza da dare alla donna in gravidanza deve attuarsi con l'informazione sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali a lei riservati, e sulla protezione che il mondo del lavoro deve assicurare a tutela della gestante.

Sono passati più di trent'anni da quando è entrata in vigore la legge quadro n. 405 del 1975, correlata alla legge n. 194 del 1978. Nate sotto l'influenza del dibattito sulle rivendicazioni per l'emancipazione della donna che ha caratterizzato gli anni settanta, hanno imposto all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di un luogo di dialogo e di informazione sulla sessualità, sulla procreazione e sulla contraccezione. Nelle intenzioni del legislatore, le attività consultoriali avrebbero dovuto offrire un vasto programma di consulenza e un servizio globale alla donna, alle coppie e ai nuclei familiari in tutti quei settori tematici legati alla coppia e alle problematiche coniugali e genitoriali, ai rapporti e ai legami interpersonali e familiari, alla procreazione responsabile. Pur ponendo l'accento sul lavoro storico che hanno rappresentato per la nostra società, è doveroso riconsiderare il lavoro svolto e l'attuale ruolo dei consultori familiari nel nostro Paese, alla luce anche dei notevoli cambiamenti sopravvenuti nell'attuale contesto socio-culturale.

Pertanto, ritiene che sia necessario dare nuova linfa vitale a ciò che già era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore, che nel 1975 aveva emanato la legge n. 405 (ovvero l'assistenza alla famiglia, l'educazione alla maternità e alla paternità responsabile, l'educazione per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare), ma che nei fatti è stato solo residualmente attuato.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) osserva che il principio dell'autodeterminazione contenuto nella legge n. 194 deve essere difeso con forza, anche perché

diversamente si incentiverebbe nuovamente il ricorso all'aborto clandestino. Ciò premesso, sottolinea l'esigenza di creare le condizioni affinché nessuna donna sia costretta a ricorrere all'aborto e che ciò significa intervenire sul contesto sociale al fine di evitare condizioni ostili alla maternità, quali il precariato in cui versano in particolare le giovani donne, invitando a riflettere anche su questo profilo quando si affrontano le questioni del mondo del lavoro.

Esprime quindi rincrescimento per la determinazione di recente assunta dal Parlamento europeo nel respingere il Rapporto Estrela su «Salute e diritti sessuali riproduttivi», che configura una forma di viltà che penalizza le donne. Con riferimento alla problematica dell'obiezione di coscienza, pur ribadendo profondo rispetto nei confronti degli obiettori, dissenza da un uso strumentale di tale scelta, evidenziando come non sia statisticamente possibile accettare che più dell'80 per cento dei ginecologi sia obiettore. Pur comprendendo come tale scelta possa essere indotta dall'esigenza del medico non obiettore di non trovarsi nella situazione di dover praticare solo aborti, sottolinea come l'interruzione di gravidanza debba essere comunque garantita. A tal fine, ritiene necessario riorganizzare il servizio anche ricorrendo a modalità inedite: in proposito, osserva a titolo di esempio, pur riservandosi una verifica, che l'utilizzo di un «gettone» per gli aborti sembra abbia fatto riscontrare in taluni ospedali una contrazione del numero degli obiettori. Nella relazione del Ministro della salute si

osserva che il rapporto numerico tra medici obiettori e non è congruo, ma ritiene che i dati inerenti all'obiezione di coscienza facciano riscontrare una sorta di elasticità sospetta.

Per quanto attiene alla relazione dell'onorevole Carnevali, condivide in particolare la considerazione inerente al rischio che vengano considerati non obiettori tutti i ginecologi che non hanno mai espresso obiezione, in quanto la loro attività istituzionale non prevede la pratica delle IVG e dunque i medici non la hanno espressa all'azienda in cui operano, sovrastimando quindi i non obiettori rispetto alla realtà.

Evidenzia quindi il ruolo fondamentale dei consultori nel fornire assistenza alle donne nel percorso procreativo e per la prevenzione di ulteriori interruzioni di gravidanza, ricordando come invece la loro istituzione sia stata fortemente contrastata proprio da quanti si opponevano alla legge n. 194: considerato che i consultori familiari rappresentano uno strumento indispensabile, lamenta il ridotto ricorso ad essi, intorno al 40 per cento, per la certificazione necessaria all'interruzione di gravidanza ed auspica che si raggiunga un accordo finalizzato a rafforzare il ruolo.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

PROGRAMMA

Premessa.

La medicina fiscale, emanazione della medicina legale, discendente dall'applicazione degli articoli del codice civile, dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori di cui alla legge 20 maggio n. 1970, n. 300, e della legge n. 833 del 1978 « Istituzione del servizio sanitario nazionale », è attuata attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compiere tali servizi a richiesta del datore di lavoro e degli enti assicuratori.

Quest'obbligo è stato, successivamente, confermato dal decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983.

Inoltre, in questi anni il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato una serie di decreti volti a completare l'assetto istituzionale della materia: decreto 15 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 1986; decreto del 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, e decreto dell'8 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2008.

La normativa vigente demanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il compito di controllare lo stato di salute dei lavoratori assenti dal lavoro per malattia, accertando la sussistenza della condizione certificata dal medico curante.

A causa del sovrapporsi di una serie di interventi normativi e di determinazioni

assunte dall'INPS sono state ridotte drasticamente e poi successivamente interrotte (dal 1° ottobre 2013) le richieste d'ufficio delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti per malattia, effettuate dai medici di controllo iscritti nelle liste speciali, lasciando esclusivamente le poche visite richieste e pagate dai datori di lavoro.

Questo ha comportato, per i 1400 professionisti incaricati presso l'INPS da diversi anni con un contratto libero professionale che prevede una retribuzione a prestazione, la perdita quasi totale del loro reddito senza neanche poter beneficiare, a causa della tipologia del rapporto, a differenza di altri lavoratori, degli ammortizzatori sociali.

Tutto ciò ha pregiudicato l'efficienza e il significato stesso dell'istituto della visita medica di controllo domiciliare – a suo tempo prevista e voluta dal legislatore proprio in considerazione dell'aggravio derivante alla spesa pubblica dal fenomeno dell'assenteismo – vanificando, così, peraltro, anche il perseguito risparmio di spesa non inferiore a 300 milioni di euro annui contemplato dal comma 108 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, considerato altresì che sembra venuto meno l'equilibrio, a suo tempo individuato e determinato, tra costi e benefici; conseguentemente, al risparmio derivante dalla riduzione delle spese per le visite di controllo si accompagnerà, paradossalmente, una spesa di gran lunga più rilevante, dovuta alle maggiori indennità

erogate (a causa del minore effetto deterrente e dei minori accertamenti di infrazioni) e ai diminuiti introiti per le mancate sanzioni comminate.

Tutto questo ha avuto anche un riflesso sull'organizzazione complessiva dell'attività di medicina fiscale dei professionisti iscritti nelle liste dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps).

Il Governo, in risposta ad atti di sindacato ispettivo, ha individuato, quale soluzione del problema, la costituzione presso l'INPS di un polo unico di medicina fiscale con il compito di salvaguardare gli incarichi dei medici di controllo. Ad oggi, tuttavia, il polo unico non è stato ancora realizzato, né si conoscono i tempi della sua realizzazione.

Grazie agli ultimi interventi normativi di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), il rapporto dei medici di controllo si è avviato verso la stabilizzazione ma manca la garanzia di un reddito stabile e dignitoso dopo tanti anni di attività e i vincoli di esclusività nel rapporto.

Per completare il quadro in cui si inserisce tale problematica, si segnala che nel 2013 l'INPS ha erogato 2.053 mln di euro di indennità di malattia e che l'assenteismo per malattia in Italia è stimato intorno al 2 per cento (prima del 1997 era attestato intorno al 20 per cento). L'aumento di un solo decimale di punto di assenteismo provoca un maggior esborso di circa 100 mln di euro a carico dell'Istituto ed altrettanti a carico delle aziende.

Finalità dell'indagine conoscitiva.

Alla luce di queste considerazioni, la richiesta di un'indagine conoscitiva si pone nell'ottica di:

1) acquisire elementi puntuali ed analitici degli ultimi 5 anni in merito alla relazione tra i costi e i benefici della spesa dell'Inps per il pagamento dei medici fiscali e quella dovuta agli oneri per prestazioni di malattia;

2) acquisire informazioni sull'attuale ruolo della ASL e sulle attività svolte dalle medesime nell'ambito delle visite fiscali;

3) individuare iniziative urgenti volte alla salvaguardia della professionalità di 1.400 medici fiscali dell'Inps che, per le modalità di svolgimento della professione, la tipologia del rapporto di lavoro e le incompatibilità che gravano sullo stesso, rischiano di non avere alcuna possibilità di reinserimento lavorativo visto che la loro età media è intorno ai 50 anni e che, a causa del regime delle incompatibilità, non hanno potuto frequentare le scuole di specializzazione *post lauream* o i corsi specifici in medicina generale;

4) predisporre ogni ulteriore iniziativa utile alla soluzione della problematica esposta.

Elenco delle audizioni.

Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi e i dati sopra indicati, la XII Commissione intende procedere alle seguenti audizioni:

Ministro della salute;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione;

Rappresentanti dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Rappresentanti dei medici di medicina generale (Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) e Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI) – settore medici fiscali INPS);

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO);

Associazione nazionale medici di medicina fiscale (ANMEFI);

Associazione nazionale dei medici
INPS (ANMI-FEMEPA);

CGIL-medici, UIL-FPL medici e CI-
SL-medici; CGIL-NIdiL;

Rappresentanti dei medici legali (So-
cietà italiana di medicina legale e delle
assicurazioni (SIMLA), Sindacato italiano
specialisti in medicina legale e delle assi-

curazioni (SISMLA) e Coordinamento me-
dici legali aziende sanitarie (COMLAS).

Termine per la conclusione dell'indagine

Il termine per la conclusione dell'inda-
gine conoscitiva è fissato entro il termine
del 30 marzo 2014.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Testo unificato C. 254 Vendola e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 254 Vendola e abb., recante « Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie », risultante dagli emendamenti approvati;

tenuto conto che nella discussione è emersa la necessità di pervenire ad un sistema universalistico di sostegno alla maternità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre il termine di 15 giorni entro cui utilizzare l'apposito modulo previsto dal testo unificato allo scopo di rendere ancor più stringente la tutela del lavoratore e della lavoratrice.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|---|
| DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato | 3 |
|---|---|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|---|
| Proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 23-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>) | 3 |
|--|---|

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|---|
| DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027-A Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea (Parere su emendamenti)</i>) | 6 |
|---|---|

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|------------------------------|----|
| Sull'ordine dei lavori | 15 |
|------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia. (<i>Deliberazione</i>) | 16 |
|--|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| <i>ALLEGATO 1 (Programma)</i> | 23 |
|-------------------------------------|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Testo unificato C. 254 Vendola e abb. (<i>Parere alla XI Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>) | 16 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 26 |
|--|----|

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

| | |
|---|----|
| Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011. Doc. XXXVII, n. 1. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 20 |
|---|----|

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,00



17SMC0001800